

Allegato A

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "Il CUORE DI ROMA - Onlus".

L'Associazione utilizza obbligatoriamente nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS)".

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Roma, Via Flaminia, 135. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopi e attività istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della assistenza socio-sanitaria in favore di persone affette da patologie cardiovascolari, attivandosi nei campi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione e dell'informazione ai pazienti favorendo altresì le iniziative volte al recupero sociale e lavorativo dei cardiopatici.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- (i) dalle quote sociali iniziali e dagli eventuali contributi volontari degli associati espressamente finalizzati al fondo associativo;
- (ii) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, che siano espressamente stati erogati al fine di aumentare il patrimonio;
- (iii) da ogni altra entrata o avanzo di gestione che, su delibera del Consiglio Direttivo, vengano destinati a tale fine.

In considerazione delle finalità solidaristiche perseguite dall'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 – Soci

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e ne sostengono finanziariamente l'attività con contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci ordinari avviene mediante delibera del Consiglio di Direttivo su domanda degli interessati.

L'ammissione degli associati comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina interna e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'Associazione.

Ai soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio, a qualsiasi categoria sociale si appartenga, viene meno per:

1. morte o estinzione giuridica;
2. dimissioni da inviare a mezzo di lettera raccomandata;
3. decadenza in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o per condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione, o per comportamenti lesivi della dignità della associazione o per altri gravi motivi
4. per morosità qualora il socio non provveda a versare per due anni consecutivi il pagamento della quota sociale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Gli organi statuari

Gli organi statuari dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;

- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi appartengano.

Ogni socio ha diritto ad un voto, se in regola con il pagamento annuale della quota associativa, e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. La delega del consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazione sulla responsabilità degli stessi consiglieri.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata con qualsiasi mezzo, purchè idoneo, anche mediante affissione presso la sede sociale, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci.

Art. 10 – Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e con il voto favorevole di almeno 9/10 dei soci sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art.11 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione;
2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
4. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un numero massimo di undici soci scelti tra i soci – siano essi fondatori che ordinari – e rimane in carica fino a revoca o dimissioni.

Qualora venisse a mancare un consigliere per qualunque motivo, i rimanenti procedono alla sostituzione per cooptazione di altro consigliere fino alla successiva assemblea. In caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimanenti possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

Il Presidente, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta si manifesti la necessità, convoca il Consiglio Direttivo con non meno di sette giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza, determinata all'inizio della riunione, dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o del consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo– qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti

possano essere agevolmente identificati, tutti possano intervenire in tempo reale alla discussione e tutti possano visionare, ricevere e trasmettere atti o documenti. Verificandosi tutti questi requisiti, il Presidente ed il segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione dei verbali, e nel medesimo luogo si considererà tenuto il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Rientrano nella competenza del Consiglio, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- d) la approvazione di eventuali regolamenti interni;
- e) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) la dichiarazione di decadenza dei soci;
- g) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ove non sia indicato dall'Assemblea. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati, e la firma della medesima.

Il Presidente inoltre:

- 1) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- 3) cura la corretta gestione amministrativa dell'associazione e l'osservanza dello Statuto;
- 4) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione del Consiglio stesso.

Art. 15 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto ed a tal fine predispose una relazione in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale, esamina i bilanci preventivo e consultivo e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente che deve essere scelto tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Quest'ultimo verrà remunerato secondo le tariffe professionali vigenti.

Essi sono nominati dall'Assemblea degli soci, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Per le modalità di funzionamento si applicano, ove compatibili, le norme previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società di Capitali.

Art. 17 – Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

I documenti predetti, insieme alla relazione dei Revisori, devono essere consegnati all'Assemblea degli associati per gli adempimenti di competenti.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi, con la maggioranza di almeno 9/10 dei soci, l'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento, il patrimonio in ogni caso potrà essere devoluto solo ad Onlus aventi oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 – Norme di chiusura

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali.